



Torino 07 gennaio 2021

Prot. 01/2021

Assessore Caccia e Pesca Regione Piemonte
Marco Protopapa

Responsabile Ufficio Caccia e Pesca Regione Piemonte
D.r Paolo Cumino

e.p.c.→ Al Prefetto di Verbania

Oggetto: Ordinanze dei Sindaci di Premia (VB) e Bognanco (VB) per interdizione attività venatoria.

Le scriventi Associazioni Venatorie, venute a conoscenza delle ordinanze in oggetto, esprimono la loro contrarietà ai provvedimenti adottati dai Sindaci in quanto non sussisterebbero i requisiti previsti dall'art 50 del D.Lgs 267 del 18/8/2000, per i quali sono state adottate. (entrambe le ordinanze sono allegate alla presente)

Nello specifico si osserva che la materia dell'Attività Venatoria è regolamentata dalla Legge dello Stato 157/92, dalla Legge Regionale n 5/2018, dalle Deliberazioni della Provincia, dai Regolamenti degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e Comprensori Alpini (CA) e che al loro interno sono contenuti tutti gli strumenti per effettuare l'attività su tutto il territorio Nazionale e la repressione sanzionatoria per chi commette infrazioni.

Nel contesto di entrambe le Ordinanze viene segnalata (un copia e incolla) la presenza di capi di selvaggina, tra i quali risultano numerosi i Cervi e che a causa delle abbondanti nevicate questi scendano nel fondovalle (cosa peraltro normale) e di conseguenza che alcuni cacciatori si sarebbero avvicinati troppo alle case per effettuare gli abbattimenti. Questa situazione pregiudica a detta dei Sindaci la sicurezza pubblica e favorirebbe un incremento degli incidenti stradali.

Riteniamo che con le normative sopra esposte si possono fare fronte alle problematiche menzionate dalle ordinanze, non è sicuramente un provvedimento che penalizza tutta la categoria dei cacciatori che deve risolvere il problema, è come dire che a causa di qualche spericolato automobilista si chiude la circolazione stradale.

In caso di infrazioni accertate, come il non rispetto delle distanze da centri abitati o da strade (non meno di mt 100 dalle case e non meno di mt 50 dalle strade, art. 21 "Divieti" lettera e) della L157/92), oppure spari in ore notturne, si deve intervenire, sanzionando i trasgressori e non certo chiudere la caccia.

Addirittura nell'Ordinanza del Sindaco di Premia, che risulta essere anche Presidente del Comprensorio Alpino Verbano Cusio Ossola di seguito VCO 2, nella quale fa riferimento ad un accordo con l'organo preposto alla gestione dell'attività venatoria, appunto il CA VCO2, (praticamente con lui stesso) sui

metodi di applicazione e sui limiti territoriali, non soddisfatto di tale accordo, estende l'interdizione a tutta l'attività venatoria (non solo al cervo e con manto nevooso consistente) su una porzione del territorio comunale per la stagione 2020-21.

Come anticipato l'inosservanza delle leggi sull'attività venatoria sono oggetto di sanzioni amministrative e nei casi più gravi di sanzioni penali e come in questi casi potrebbero essere repressi e contenute, con la normale vigilanza faunistico venatoria per la quale anche i Comuni possono perseguire tramite i loro agenti di polizia locale, art. 29 "Agenti dipendenti degli enti locali" della L157/92

Sarebbe stato semplice risalire agli autori delle infrazioni sulla caccia di selezione al cervo (ammesso che ci siano state infrazioni, perché sentire degli spari non sempre significa sparare ad una distanza inferiore ai 100 mt dalle case), in quanto, i cacciatori obbligatoriamente devono imbucare in apposite cassette predisposte dai Comprensori Alpini, delle schede compilate con il nome, cognome e la targa dell'auto, del cacciatore che effettua la caccia di selezione in un certo settore e di conseguenza stabilire quasi con certezza in quale giorno era presente nella zona dove sono state commesse le presunte infrazioni.

Inoltre non permettere la caccia di selezione al cervo, implica una riduzione degli abbattimenti con conseguente aumento della popolazione che, (questo sì), può aumentare il pericolo degli incidenti stradali, nonché all'aumento dei danni da scorticamento in particolare sugli alberi da frutto.

Pertanto considerando che l'attività venatoria è di fatto competenza dello Stato e delle Regioni, si chiede agli organismi in indirizzo di verificare se le ordinanze in parola hanno i requisiti per poter essere emanate, ovvero se sono consone con l'emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere locale per le quali sono previste le ordinanze contingibili e urgenti, oppure se spetta allo Stato o alle Regioni prendere i dovuti provvedimenti in caso di anomale situazioni come quelle inserite nelle Ordinanze su menzionate.

Le Associazioni Venatorie, unitariamente, chiedono inoltre cortesemente che gli organismi competenti diano una risposta in merito alla legalità delle ordinanze in tempi brevi in modo che le stesse, firmatarie della presente, si riservino di addivenire nelle forme consentite dalla legge, a difesa dell'attività venatoria piemontese.

Cordialità

F.I.D.C.	Giorgio Rondano
ITALCACCA	Giorgio Cugno
LIBERACACCIA	Giovanni Gallinaro
ANUU MIGRATORISTI	Angelo De Lucia
ARCI CACCIA	Remo Calcagno
ENALCACCA P.T	Fabrizio Lenzi

Firmato in originale.